REGOLAMENTO (CEE) N. 4076/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestone del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la carne bovina congelata del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 53 000 tonnellate ; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1989 ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a detto contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del volume contingentale ; che occorre nondimeno, a causa di circostanze vincolanti di natura amministrativa e tecnica che ostacolano l'applicazione immediata della gestione comunitaria, mantenere, in parte, per il 1989 il sistema attuale di gestione fondato sulla ripartizione tra gli Stati membri ;

considerando che occorre per il 1989 dividere in due parti il volume contingentale, ripartire la prima tra gli Stati membri e costituire con la seconda una riserva comunitaria in cui sono versati i quantitativi non utilizzati delle quote degli Stati membri ; che la ripartizione tra gli Stati membri deve essere effetuata in modo proporzionale al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da un lato, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dai paesi terzi nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, sulla base delle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ;

considerando che la modalità d'applicazione di questo regime speciale d'importazione devono essere prese secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il 1989 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, di un volume espresso in carne disossata, di 53 000 tonnellate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in questione, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Nell'ambito del presente regolamento si considera come carne congelata la carne che è presentata congelata al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione.

3. Le importazioni dei prodotti in questione effettuate nell'ambito di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili a questo contingente tariffario.

4. Nell'ambito del volume contingentale il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

1. Il volume di 53 000 tonnellate è diviso in due parti, una di 47 700 tonnellate ripartita tra gli Stati membri e l'altra di 5 300 tonnellate ; questa ultima parte è gestita secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. La prima parte di 47 700 tonnellate è suddivisa in due parti : una di 32 850 tonnellate, l'altra di 14 850 tonnellate, ripartite nel modo seguente tra gli Stati membri :

Stati membri	Nell'ambito del volume di 32 850 tonnellate	Nell'ambito del volume di 14 850 tonnellate
Benelux	3 140,0	1 419,5
Danimarca	306,5	138,5
Germania	6 665,5	3 013,5
Grecia	990,5	448,0
Spagna	916,0	414,0
Francia	4 781,0	2,161,5
Irlanda	262,5	118,5
Italia	6 952,0	3 142,5
Portogallo	449,5	203,0
Regno Unito	8 386,5	3 791,0

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

3. I quantitativi previsti al paragrafo 2 non utilizzati al 30 settembre 1989 sono aggiunti alla seconda parte di 5 300 tonnellate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle quote loro assegnate.

2. La constatazione dei quantitativi non utilizzati di cui all'articolo 2, paragrafo 3 è fatta sulla base delle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica alla fine del terzo trimestre 1989.

Articolo 4

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai quantitativi non utilizzati delle proprie quote alla fine del terzo trimestre 1989.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS